

□ **Interrogazione n. 156**

presentata in data 12 aprile 2016

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

“Assistenza Domiciliare Indiretta”

a risposta orale

Premesso che:

- con la DGR n.143 del 2 marzo 2015, la Giunta regionale ha approvato i criteri attuativi per l'attuazione dell'intervento di Assistenza domiciliare indiretta al disabile in situazione di particolare gravità, realizzato dagli Enti locali ai sensi della L.104/92 modificata dalla L.162/98 e dalla L.R. 18/96 e s.m.i.;
- con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport n. 42 del 13/03/2015 sono state approvate le modalità ed i tempi di applicazione dei criteri di cui alla DGR 143/2015;
- per particolare gravità si intende la situazione in cui si trova il disabile a causa di una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto la sua autonomia personale, tale da rendere necessario un intervento assistenziale che deve essere permanente ossia per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attività quotidiane;
- l'Assistenza Domiciliare Indiretta al disabile è quindi un intervento integrativo rispetto a qualsiasi altro intervento o servizio fornito dall'Ente Locale ed è svolto da un familiare, convivente o no, oppure da un operatore esterno individuato dal disabile stesso o dalla famiglia;

Premesso inoltre che:

- ai sensi della medesima DGR 143/2015 sono ammessi al contributo regionale i disabili riconosciuti in situazione di “particolare gravità” ai quali l'Ente Locale (cioè il Comune di residenza) in collaborazione con la competente Unità Multidisciplinare, sulla base di una apposita scheda predisposta con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, assegna un punteggio tra 16 e 48 punti cui corrisponde un monte ore “massimo” settimanale come di seguito riportato:

PUNTEGGIO	MONTE ORE MASSIMO SETTIMANALE
16	40
17-24	45
25-32	50
33-40	55
41-48	60

- individuate le ore da assegnare all'utente, in riferimento alla tabella sopra riportata, viene definito l'ammontare della spesa ammissibile, sulla base di un costo unitario massimo di € 9,80 nel caso in cui l'assistenza sia fornita da un familiare, e di € 15,20 nel caso venga fornita da un operatore esterno;
- il contributo regionale da erogare ai beneficiari viene poi calcolato in quota proporzionale tenendo conto dello stanziamento annuale e della spesa totale ammessa a finanziamento;
- essendo il monte ore assegnato definito “massimo”, accade che una volta assegnata la fascia di punteggio, viene effettivamente erogato un contributo pari ad un numero di ore nettamente

inferiore, talvolta pari anche ad appena il 10-15% del monte ore massimo assegnato cui si avrebbe diritto;

Considerato che:

- la Legge 21 maggio 1998, n.162 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave" stabilisce il diritto a ricorrere all'assistenza indiretta per le persone colpite da gravi disabilità, ex art. 3 comma 3 della L.104/1992;
- l'art. 19 della "convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", ratificata dallo Stato Italiano con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, stabilisce il diritto alla scelta del tipo di assistenza;
- in tal senso, anche i progetti di Vita Indipendente per l'assistenza indiretta prevedono che alla persona con disabilità venga assegnata una somma di denaro da destinarsi all'assistenza personale;
- in generale, tale somma risulta molto inferiore a quello che costerebbe mensilmente un altro tipo di modalità di assistenza, la cd. diretta, per la quale i servizi di assistenza domiciliare vengono invece offerti dal servizio socio assistenziale, generalmente tramite soggetti terzi (cooperative, associazioni, ecc...) selezionati con procedure d'appalto o di affidamento diretto, in base alle norme vigenti;
- la strategia europea sulla disabilità 2010-2020 fornisce il quadro di riferimento per consentire alle persone disabili la piena partecipazione alla società e garantisce loro il godimento dei diritti fondamentali. La strategia ribadisce l'impegno dell'Unione europea a promuovere la partecipazione delle persone disabili ad attività ricreative, occupazione, istruzione, sanità e servizi sociali e a realizzare il passaggio dall'assistenza istituzionale all'assistenza basata sulla comunità;
- negare la possibilità di scelta dell'assistenza indiretta o non stanziare i fondi necessari per poter permettere alle persone affette da grave disabilità di poter scegliere di usufruirne, costituisce pertanto grave violazione dei diritti sopra richiamati: di fronte alla prospettiva del nulla, le persone disabili sono costrette ad accettare l'assistenza diretta, anche se non sono d'accordo o se non è pienamente adatta alle loro esigenze;
- la costrizione dell'erogare l'assistenza diretta impedendo alla persona disabile di esercitare il diritto di scelta può configurare una serie di contrasti o violazioni di norme a tutela della privacy, della vita privata, della tutela della libertà individuale delle persone disabili costrette ad aprire la propria abitazione a uno e più estranei, farlo/farli entrare nella propria sfera privata, magari persino ad orari fissati, rigidi, perché costrette dal bisogno di assistenza;

Visto:

- la Convenzione ONU delle persone con disabilità all'art. 22 c. 1, che sancisce – rispetto alla realtà degli interessati perché in generale vale per tutti – il rispetto della vita privata come diritto umano inviolabile : «Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, sarà soggetta a interferenze arbitrarie o illegali nella propria vita privata, in quella della famiglia, della propria casa, della propria corrispondenza o di altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze o attacchi».
- l' art. 614 c.p. che stabilisce l'invioabilità del proprio domicilio, contro la propria volontà, in riferimento al fatto che, nei casi di specie, la volontà sarebbe stata costretta da necessità laddove si sarebbe potuto scegliere diversamente;
- gli artt. 2,3,13, 14 e 32 della Costituzione italiana;

Ritenuto pertanto che:

- la possibilità di avere piena fruizione di un adeguato servizio di assistenza domiciliare indiretta costituisce un diritto individuale ed incoercibile e, pertanto, la negazione di tale diritto costituisce contrasto con le norme ed il quadro giuridico vigente;
- privilegiare l'Assistenza Domiciliare Indiretta costituisce un scelta corretta in un'ottica di gestione efficace delle risorse finanziarie e per migliorare la tutela della Salute e della vita delle persone colpite da gravi disabilità; al contrario, il perpetrare una politica che privilegia l'istituzionalizzazione avvantaggia pochi a scapito del servizio, dei pazienti e del pubblico erario;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se è a conoscenza della situazione di mancata piena erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare Indiretta nella nostra Regione a persone aventi diritto, dei contrasti con le norme soprarichiamate e delle violazioni di diritti che tale situazione configurerebbe;
- 2) perché il servizio non viene pienamente erogato alle persone che ne hanno diritto;
- 3) quali azioni intende intraprendere al fine di risolvere le gravi criticità sopra richiamate.